

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 555.

POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Definizione unità di costo standard ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 1303/2013 per la formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Definizione unità di costo standard ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 1303/2013 per la formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo."** e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visti:

— il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

— il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

— il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

— il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

— il Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

— l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014) 8021 dalla Commissione europea, modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018;

— il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

— il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE)

n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

— il “Vademecum FSE per i PO 2014-2020” versione 2.0 elaborato in maniera congiunta da Anpal e dal Coordinamento delle Regioni;

— il Regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

— il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

— il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

— il Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

— la Comunicazione della Commissione - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) - versione riveduta. GU C 200 del 27 maggio 2021;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di prevedere che la “Formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo” sia remunerata ricorrendo all’unità di costo standard di cui alla Misura 7.1 “Percorsi di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” del PON IOG inserito nel Regolamento delegato (UE) 2019/2170 pari a 40,00 euro ora/partecipante, il cui costo standard è stato altresì esteso alle operazioni di formazione individuale e individualizzata come previste nell’ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG e alle operazioni simili (compresi gruppi target diversi);

2. di prevedere che la “Formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo” è relativa a percorsi che potranno avere una durata massima di 100 ore per partecipante e potranno essere previsti momenti di formazione congiunti, ovvero potranno partecipare alla stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 partecipanti, così come previsto per le operazioni di formazione individuale e individualizzata di cui alla Misura 2.A del PON IOG e dal Regolamento delegato (UE) 2019/2170;

3. di prevedere le seguenti modalità di rimborso per il costo standard in oggetto “UCS Formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo”:

- il 70% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a ciascun partecipante;
- il restante 30% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a condizione che per il partecipante risulti attivato, entro 120 giorni dal termine dell’attività formativa, un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato;

4. di prevedere che la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative/documentali on desk è la seguente:

- ai fini del riconoscimento del 70% dell’UCS:
 - a. patto formativo ovvero altro documento di adesione/iscrizione all’intervento da parte del partecipante, se previsto;
 - b. registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato (ove previsto da normativa regionale), ovvero registro presenze digitale (ove previsto da normativa);
- ai fini del riconoscimento del 30% dell’UCS (sottoposta a condizionalità):
 - c. copia del contratto di lavoro ovvero;
 - d. copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione comprovante l’occupazione finale del partecipante a vario titolo;

5. di prendere atto che il suddetto documento è stato condiviso con ARPAL Umbria, designato quale Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014-2020, e partecipato all’Autorità di Audit;

6. di comunicare i contenuti del presente provvedimento all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione, ai Responsabili di Attuazione e agli Organismi Intermedi del POR Umbria FSE 2014-2020;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Agabiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Definizione unita di costo standard ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 1303/2013 per la formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo.

Il POR Umbria FSE 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12 dicembre 2014 e successivamente riprogrammato:

- per l'introduzione, nell'ambito del paragrafo 4.3 "Approccio integrato allo sviluppo territoriale" della previsione dell'utilizzo dello strumento ITI - Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. (UE) n. 1303/2013) per la realizzazione del "Progetto Integrato d'Area per il Trasimeno" (Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2017) n. 5669 del 9 agosto 2017 - D.G.R. n. 986 del 6 settembre 2017);

- per aggiustamenti alle dotazioni finanziarie degli Assi e conseguente revisione degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21 novembre 2018 - D.G.R. n. 1425 del 10 dicembre 2018);

- per la riassegnazione della riserva di efficacia di attuazione non conseguita dall'Asse I - Occupazione a favore degli Assi performanti del Programma Operativo Regione Umbria 2014-2020 (Decisione di esecuzione C(2020) 1662 final del 12 marzo 2020 - D.G.R. n. 209 del 25 marzo 2020);

- per l'aggiornamento del programma a seguito dell'emergenza Covid-19 e delle opportunità di contrasto agli effetti sui sistemi regionali del lavoro, istruzione, formazione e politiche sociali, consentite dalla Commissione europea (Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 22 ottobre 2020 - D.G.R. n. 1059 dell'11 novembre 2020).

A seguito di approfondimenti successivi alla proposta di riprogrammazione da ultimo richiamata, approvata con Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 22 ottobre 2020, anche in considerazione dell'aggravamento della pandemia Covid-19 nel territorio umbro e dell'insieme degli interventi di carattere finanziario previsti nell'ambito nazionale per contrastarne gli effetti, si è resa necessaria una modifica del POR Umbria FSE 2014-2020 consistente nella variazione della dotazione finanziaria delle priorità di investimento 9.1 e 9.4 all'interno dello stesso Asse (Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà). Ne è conseguita la definizione di una proposta di modifica del POR Umbria FSE 2014-2020 con D.G.R. n. 1112 del 18 novembre 2020.

Con D.G.R. n. 1169 del 2 dicembre 2020 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione della suddetta modifica del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 da parte del Comitato di Sorveglianza per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia - CCI [2014IT05SFOP010].

A seguito della riprogrammazione del POR Umbria FSE 2014-2020 la Regione Umbria ha finanziato sulla priorità di investimento 8.1 l'intervento denominato "Potenziamento della dotazione dell'avviso Reimpiego quale strumento di inserimento e reinserimento occupazionale post-emergenza" per un importo complessivo di 10.000.000,00 €.

Successivamente con D.G.R. n. 371 del 21 aprile 2021 la Giunta regionale ha formulato i primi indirizzi per l'attuazione del Buono Umbro per il Lavoro (BUL) ai sensi della D.G.R. n. 103/2021, mediante la revisione/aggiornamento dell'avviso Umbriattiva Reimpiego, individuato dalla D.G.R. 348/2020 e s.m.i. quale azione di contrasto alla crisi economica conseguente la pandemia da Covid-19 e quale strumento di inserimento e reinserimento occupazionale post-emergenza. L'importo complessivo dell'intervento risulta essere pari a 8.000.000,00 €.

L'Autorità di Gestione (AdG), anche a seguito di richiesta da parte di ARPAL Umbria, individuato quale Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014-2020, intende ricorrere all'uso delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC) ai fini della rendicontazione di alcune attività relative all'intervento sopra richiamato, anche per dare seguito alle indicazioni contenute nei Q&A della Commissione europea.

L'art. 67 par. 1 lett. b-c-d-e del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC) e l'art. 4 del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 identificano le forme, diverse dal rimborso di costi reali effettivamente sostenuti, che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere, ovvero le quattro tipologie di costi semplificati a cui si può fare ricorso. Queste sono:

- 1) tabelle standard di costi unitari (UCS);
- 2) somme forfettarie (SF);
- 3) finanziamenti a tasso forfettario;

4) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, ma basati sul rispetto di condizioni stabilite in un atto delegato adottato dalla Commissione europea;

I costi semplificati devono essere definiti in anticipo attraverso una delle metodologie di calcolo previste dai Regolamenti europei. Più in dettaglio, l'articolo 67 (paragrafi 5 e 5bis) RDC individua le seguenti metodologie:

- metodologia 1: metodo di calcolo giusto, equo e verificabile
- metodologia 2: uso di costi semplificati stabiliti in altri ambiti
- metodologia 3: uso di tassi pre-stabiliti dai RDC e RFSE
- metodologia 4: progetto di bilancio (draft budget);

Si tenga presente che il Reg. (UE) n. 1304/2013 (RFSE) ha introdotto norme aggiuntive relative alla semplificazione dei costi. Fermo restando che le disposizioni generali sulle OSC sono fissate agli artt. 67, 68, 68 bis e 68 ter RDC, in forza di quanto previsto dal par. 1 dell'art. 14 RFSE è possibile utilizzare UCS e SF definite dalla Commissione europea attraverso l'adozione di uno specifico atto delegato.

Tenuto conto di quanto sopra descritto, la Regione Umbria, ai sensi dell'art. 14, par. 1 Reg. (UE) n. 1304/2013, ha richiesto l'adesione all'atto delegato 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 con riferimento, tra le altre, all'unità di costo standard "Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" pari a 40,00 euro per ora di servizio erogato di cui alla Misura 7.1 "Percorsi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" e pertanto la Regione risulta inserita nel Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017- Allegato VI punto 8.

Si precisa che, ai sensi dello stesso Regolamento delegato (UE) 2017/2016, tale costo standard è applicabile anche alle "operazioni simili", stabilendo che quest'ultime "vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della Misura 7.1 del PON IOG, ma con gruppi di destinatari diversi".

Con nota del 2 febbraio 2021, l'AdG ha chiesto ad Anpal chiarimenti in merito all'applicabilità agli interventi del POR Umbria FSE di alcuni costi standard adottati dalla Commissione europea per l'Italia con i pertinenti Regolamenti delegati, ed in particolare sulla possibilità di utilizzare l'unità di costo standard prevista per la Misura 7.1 del PON IOG basandosi sul concetto espresso in sede regolamentare di "operazione simile" ed, in subordine, sulla possibilità di utilizzare il costo standard per la "Formazione individuale e individualizzata come previsto nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014IT05SFOP002" individuato nel Regolamento delegato (UE) 2019/2170, tramite richiesta, da parte dell'AdG, di formale adesione all'atto delegato.

Con nota del 15 marzo 2021 Anpal sottolinea la possibilità di percorrere entrambe le soluzioni prospettate tenendo conto che per operazioni simili si intende quelle operazioni con "attività simili a quelle della Misura 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi" e che per aderire al Regolamento delegato (UE) 2019/2170 punto 20 è necessaria formale adesione.

Pertanto, l'Autorità di Gestione del POR Umbria FSE 2014-2020, con nota PEC prot. n. 0062271 dell'1 aprile 2021, ha chiesto formale adesione al Regolamento delegato (UE) 2019/2170 per la tipologia di intervento di cui all'Allegato IV punto 20 denominata "Formazione individuale e individualizzata come previsto nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05M9OP001 e per operazioni simili (compresi gruppi target diversi) svolte nell'ambito del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione 2014IT05SFOP002".

Con nota del 9 aprile 2021 Anpal ha comunicato l'impossibilità, data la ristrettezza dei tempi tecnici, di inserire tale richiesta di adesione nel nono ed ultimo emendamento, per il periodo di programmazione 2014-2020, dell'atto delegato 2015/2195, ma ha comunque sottolineato la possibilità di adottare le opzioni semplificate di costo ex art. 67 Reg. (UE) n. 1303/2013.

In considerazione di quanto sopra indicato, l'Autorità di Gestione del POR Umbria FSE 2014-2020 intende pertanto definire una unità di costo standard per la formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo attraverso l'uso di costi semplificati stabiliti in altri ambiti (Metodologia 2), ed in particolare "in altre politiche dell'Unione". Infatti, il Reg. (UE) n. 1303/2013 all'art. 67, par. 5, lettera b) prevede la possibilità di utilizzare costi standard "conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari" ed inoltre, l'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 prevede che gli importi rimborsabili possono essere definiti, in conformità alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento.

Si precisa inoltre che, con il Regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019, il costo standard di cui alla Misura 7.1 del PON IOG è stato esteso anche alle operazioni di formazione individuale e individualizzata come previste nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG e alle operazioni simili (compresi gruppi target diversi), formalizzandone l'applicabilità ai percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo, al reinserimento dei giovani, all'apprendistato, di cui al punto 20 dell'Allegato IV.

La formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo, di cui si intende definire una unità di costo standard, presenta caratteristiche analoghe a quelle della misura 2.A del PON IOG, di cui al punto 20 del Regolamento delegato (UE) 2019/2170, nonché a quelle della Misura 7.1 del PON IOG di cui al punto 8 del Regolamento delegato (UE) 2019/2170, trattandosi, per entrambe le misure, di percorsi che si concretizzano in attività formativa individuale e individualizzata, realizzata da beneficiari con caratteristiche analoghe ed in favore di analoghi gruppi di destinatari.

Si ritiene pertanto necessario prevedere che la formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo sia remunerata ricorrendo all'unità di costo standard di cui alla Misura 7.1 "Percorsi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" inserito nel Regolamento delegato (UE) 2019/2170 pari a 40,00 euro ora/partecipante, che copre tutti i costi ammissibili dell'operazione, compresi i costi diretti del personale, escluse le indennità, prevedendo anche modalità di rendicontazione analoghe, attraverso il riconoscimento per il 70% a processo e per il 30% a risultato.

Inoltre, i percorsi individuali e individualizzati potranno avere una durata massima di 100 ore per partecipante e potranno essere previsti momenti di formazione congiunti, ovvero potranno partecipare alla stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 partecipanti, così come previsto per le operazioni di formazione individuale e individualizzata di cui alla misura 2.A del PON IOG e dal Regolamento delegato (UE) 2019/2170.

Il costo standard "UCS Formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo" sarà pertanto remunerato nel modo seguente:

- il 70% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a ciascun partecipante;
- il restante 30% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a condizione che per il partecipante risulti attivato, entro 120 giorni dal termine dell'attività formativa, un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.

Inoltre, tenuto conto della possibilità di individualizzazione del percorso, ovvero che potranno essere fruitori di una stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 persone, ciascuna ora di servizio erogata potrà avere una remunerazione, a prestazione, pari ad un minimo di 28,00 euro ($0,7 * 40,00$ ovvero di ora erogata ad un solo partecipante senza il conseguimento dell'obiettivo occupazionale) fino ad un massimo 120,00 euro ($3 * 40,00$ ovvero di ora erogata a favore di 3 persone nel caso in cui tutti e 3 conseguano l'obiettivo occupazionale).

La documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative/documentali on desk è la seguente:

- ai fini del riconoscimento del 70% dell'UCS:
 - a. patto formativo ovvero altro documento di adesione/iscrizione all'intervento da parte del partecipante, se previsto;
 - b. registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato (ove previsto da normativa regionale), ovvero registro presenze digitale (ove previsto da normativa);
- ai fini del riconoscimento del 30% dell'UCS (sottoposta a condizionalità):
 - c. copia del contratto di lavoro ovvero;
 - d. copia delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione comprovante l'occupazione finale del partecipante a vario titolo;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 556.

Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011."** e la conseguente proposta dell'assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;